**Traccia della “mozione rondini” proposta a tutti i Sindaci della Provincia di Lecco**

**IL CONSIGLIO COMUNALE DI…………..**

* Vista la Legge 06.12.1991 n. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” e la Legge 11.02.1992 n. 157 recante “norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
* Vista la convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa ratificata dall'Italia con L. 05.08.1981 n. 503;
* Vista la Convenzione Internazionale di Bonn che impegna gli stati firmatari alla conservazione delle specie migratorie e degli habitat da loro frequentati;
* Vista l’ordinanza del Ministero della Salute, del 10.02.2012 recante “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”;
* Considerato che Rondoni, Rondini e Balestrucci nel corso della stagione riproduttiva catturano una gran quantità di insetti dannosi per l’uomo nella misura stimata di 3000 insetti al giorno a individuo con una quantità complessiva media di 150.000 insetti catturati (di cui il 90% mosche, zanzare, tafani e pappataci) per portare a termine ogni covata;
* Considerato inoltre che, in base alle norme di cui sopra e avendo l’Italia ratificato tutte le Convenzioni sopra elencate, ronndoni, rondini e balestrucci sono specie protette su tutto il territorio nazionale ed è vietato distruggere i nidi, le uova e i piccoli;

**DELIBERA**

* Di proteggere i nidi di Rondone (Apus apus), Rondine (Hirundo rustica) e Balestruccio (Delichon urbicum), preziosi alleati dell’uomo nella lotta contro gli insetti dannosi siano da difendere in ogni fase della loro costruzione anche in quella precoce. È pertanto vietato abbattere nidi delle suddette specie, sia in fase di precoce costruzione che al di fuori della stagione riproduttiva in periodo invernale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 comma 1, lett. o) della L.157/1992, che vieta espressamente di “distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova”, la violazione di questo punto della delibera determinerà una sanzione amministrativa da 25 a 500 Euro per ogni nido danneggiato. La competenza all’irrogazione di tale sanzione è del Comune.
* Di permettere deroghe al divieto di cui sopra, per restauri o ristrutturazioni di edifici, solo al di fuori del periodo di nidificazione (dal 15 marzo al 15 settembre), previa autorizzazione dell’Assessorato all’Ambiente e a fronte della compensazione obbligatoria mediante sostituzione dei nidi distrutti con nidi artificiali.
* Di attuare modifiche al Regolamento Edilizio in modo tale da favorire la riproduzione di Rondoni, Rondini e Balestrucci sugli edifici dell’ambito territoriale del Comune.
* Di vietare l’uso di esche avvelenate nei luoghi aperti su tutto il territorio del Comune, ad esclusione di operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate in ossequio alla normativa vigente; la violazione di questo punto della delibera determinerà una sanzione amministrativa da 25 a 500 Euro. La competenza all’irrogazione di tale sanzione è del Comune.
* Di vietare l’utilizzo di prodotti chimici diserbanti su tutto il territorio comunale. Deroghe sono ammesse per non obbligare i produttori agricoli professionisti, iscritti regolarmente alla Camera di Commercio e riconosciuti tali dai codici. Per questi ultimi l’Amministrazione potrà stabilire delle convenzioni al fine di partecipare alla produzione a basso impatto ambientale o biologica: è tuttavia vietato anche agli agricoltori diserbare le rive dei corsi d’acqua di qualsiasi dimensione essi siano (anche canali di scolo e drenaggio superficiale). Per il diserbo di strade asfaltate e marciapiedi saranno ammessi solo mezzi fisici di rimozione delle erbe; possibile il pirodiserbo e la pacciamatura. La violazione di questo punto della delibera determinerà una sanzione amministrativa da 25 a 500 Euro. La competenza all’irrogazione di tale sanzione è del Comune.
* Sono incaricati di vigilare sull’osservanza delle presenti disposizioni gli appartenenti ai Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, il Corpo Forestale dello Stato, le Forze di polizia locali e le Guardie Ambientali e Venatorie Volontarie, le Guardie Zoofile.